



PERSONALITÀ GIURIDICA DPR gi 1.1989
Fondazione nazionale costituita in
Genova nel 1984 per volontà dell'

ANffAS onlus
Associazione nazionale
famiglie di disabili intellettivi e
relazionali



Fondazione "Dopo di Noi" Onlus

Via Sottoripa, 1A/24
16123 GENOVA
tei. e fax 010.2474652
info@fondazionepodnoi.org
www.fondazionepodnoi.org

c/c bancario n. 114000 - Istituto Bancario San Paolo di Torino
Agenzia di Genova - cab 01404 - abi 01025

Fondazione "Dopo di Noi" Onlus - Ente Morale - D.P.R. 8 novembre 1989 Iscritto al
Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Genova n. 778/1990 Codice
Fiscale 95013020102

Testo dello Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2000

DEGÙ ELEMENTI COSTITUTIVI

1. Denominazione

È costituita per volontà dei Soci dell'Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali - A.N.F.F.A.S. (ANFFAS, Anffas), già Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali, in qualità di Fondatore, la FONDAZIONE "DOPO DI NOI" - ONLUS, con sede in Genova. La Fondazione ha l'obbligo di usare la denominazione "Fondazione Dopo di Noi Onlus" in ogni segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

2. Organizzazione

La Fondazione si configura come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - ONLUS; opera sul territorio nazionale e può essere localmente rappresentata dalle Onlus aventi analoghe finalità, previa approvazione e delibera da parte del Consiglio di Amministrazione di apposito mandato finalizzato allo scopo. Ogni eventuale impegno patrimoniale, economico e finanziario a carico della Fondazione dovrà essere preventivamente approvato dai suoi organi.

3. Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni descritti nell'atto o negli atti di dotazione;
- b) dai beni mobili ed immobili donati o devoluti per successione ed a qualsiasi altro titolo acquisiti;
- e) da oblazioni, erogazioni, rendite ed ogni altro bene, diritto o attività destinato ad incrementarlo. Il Patrimonio è destinato all'attuazione dei fini della Fondazione.

4. Scopi

È scopo della Fondazione promuovere, coordinare ed attuare, con esclusivo fine di solidarietà sociale, iniziative e servizi sostitutivi della famiglia a favore di persone svantaggiate in quanto disabili intellettivi e relazionali orfani o comunque privi di adeguata assistenza familiare, svolgendo attività nei seguenti settori: assistenza sanitaria, assistenza sociale e socio-sanitaria, formazione, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica.

La Fondazione si impegna ad assumere in ogni sede, per i singoli e per la categoria la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali, patrimoniali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, insufficienza mentale, anormalità su base organica del comportamento e del carattere non possono rappresentarsi ed amministrarsi.

Per l'attuazione di tale scopo la Fondazione potrà anche: a) promuovere servizi sostitutivi della famiglia, quali case-famiglia, comunità-alloggio, soggiorni di vacanza, anche nell'ambito di più articolate strutture diurne

e/o residenziali, riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, socio-sanitarie, di formazione, idonee a rispondere ai bisogni anche a tempo indeterminato dei disabili intellettivi e relazionali favorendo la consapevolezza di un problema sociale non privato;

b) promuovere ricerche ed attività finalizzate alla realizzazione dei propri scopi, nonché alla organizzazione di convegni, congressi e ricerche scientifiche, corsi di aggiornamento e di formazione finalizzati alla maggiore conoscenza delle disabilità intellettive, delle loro cause e delle loro terapie;

e) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili.

Nella attuazione di tali iniziative, gestite sia in forma diretta che indiretta sarà prioritariamente coinvolta l'Associazione Anffas Onlus attraverso la sua organizzazione territoriale.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non direttamente connesse.

TITOLO SECONDO

DECU ORGANI AMMINISTRATIVI

5. Organi amministrativi

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione e da un Comitato Ristretto; il controllo della gestione è esercitato da un Collegio di Revisori. Tutte le cariche sono gratuite; gli Amministratori esplicano la propria attività ispirandosi alla legislazione sul volontariato in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite; ad essi compete solo il rimborso delle spese documentate, sostenute per i doveri di ufficio.

6. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove Consiglieri; essi durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Spetta al Prefetto della Provincia di Genova la nomina dei Consiglieri che è effettuata sulla base di una rosa di diciotto candidati segnalati dall'Anffas. Chi sostituisce un componente del Consiglio di Amministrazione nel corso del triennio decade al momento in cui sarebbe decaduto il predecessore. I Consiglieri dimissionari o decaduti per decorrenza dei termini rimangono in carica fino a quando i loro successori non abbiano assunto l'ufficio. La sostituzione dei Consiglieri dimissionari, deceduti o dichiarati decaduti spetta al Prefetto di Genova su segnalazione di un numero doppio di nominativi da parte dell'Anffas.

Il Consiglio, subito dopo il suo insediamento, elegge nel proprio seno il Presidente e le altre cariche operative.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

Se, per qualsiasi motivo, l'Anffas non fosse più esistente, il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica e dovrà attivarsi per effettuare le modifiche statutarie necessarie a consentire la continuazione della Fondazione.

7. Comitato ristretto

Il Comitato Ristretto è composto di cinque membri. Ne fanno parte di diritto, oltre al Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

8. Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, senza possibilità di cumulo di cariche;
- designa nel suo seno i membri del Comitato Ristretto;
- approva il bilancio preventivo entro il mese di novembre, il bilancio consuntivo entro il mese di aprile;
- fissa annualmente i principi e i criteri direttivi dell'azione amministrativa in relazione agli scopi della Fondazione;
- delibera preventivamente su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- delibera sulle materie che gli siano sottoposte dal Comitato Ristretto.

9. Competenze del Comitato Ristretto

Al Comitato Ristretto compete l'attuazione dei principi e dei criteri direttivi fissati dal Consiglio di Amministrazione; nell'ambito di questi ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate.

Predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i bilanci preventivo e consuntivo redatti secondo le norme e corredandoli di una relazione.

10. Collegio dei Revisori

La gestione della Fondazione è controverta da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri iscritti all'albo dei Revisori Contabili o albi assimilati, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La Fondazione affida al Prefetto di Genova il potere di nomina dei Revisori, che è fatta a sua scelta su una rosa di sei candidati segnalati dall'Anffas. Il Revisore che sostituisce un componente del Collegio nel corso del triennio decade al momento in cui sarebbe decaduto il predecessore.

DELLE NORME E DEI REGOLAMENTI

11. Competenze del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente:

- convocare il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Ristretto, presiedendo gli stessi e proponendo le materie da trattare nelle riunioni medesime;
- firmare atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari deliberati;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- curare l'osservanza dello Statuto promuovendone la riforma qualora ciò si renda necessario ed opportuno;
- adottare nei casi di necessità e di urgenza ogni provvedimento opportuno, anche relativo ad atti di straordinaria amministrazione, con l'obbligo di riferirne per iscritto entro dieci giorni al Consiglio di Amministrazione, contestualmente convocandolo per l'approvazione nel merito dell'operato.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice Presidente.

12. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre membri, oppure nei casi previsti al penultimo capoverso dell'articolo precedente.

La convocazione è fatta per iscritto con lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima o con telegramma almeno quattro giorni prima della riunione, riportante l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno. Il Consiglio è validamente costituito:

- a) quando sia stato convocato conformemente alla norma statutaria e siano presenti almeno cinque dei suoi membri;
- b) quando, in difetto di convocazione, siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi, ivi compresi gli astenuti. Alle sue riunioni è invitato a partecipare, con voto consultivo, il Presidente Nazionale pro-tempore dell'Anffas o un suo delegato.

13. Riunioni del Comitato Ristretto

Il Comitato Ristretto si riunisce ordinariamente, senza formalità di convocazione, secondo un calendario e nelle sedi deliberate dal Comitato stesso; in via straordinaria può essere convocato dal Presidente con avviso telegrafico o con lettera raccomandata contenente il luogo, il giorno, l'ora e le materie da trattare, inviati almeno quattro giorni prima della riunione nel primo caso ed otto giorni prima nel secondo.

14. Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Ristretto devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

15. Norme amministrative

Le rendite patrimoniali, i contributi delle amministrazioni pubbliche, i finanziamenti di enti, le libere contribuzioni, i rimborsi delle rette per i servizi derivanti da accreditamento o convenzioni, nonché le entrate comunque derivanti dall'esercizio delle varie attività costituiscono i mezzi per il conseguimento degli scopi statutari.

Lo svolgimento dell'attività amministrativa, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo sono regolati dalla normativa vigente.

È fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale nei termini di cui all'art. 25 del D.Lgs 460/97 e successive modificazioni.

L'esercizio amministrativo decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Eventuali proventi*derivanti da attività connesse alle attività istituzionali e finalizzati al finanziamento della Fondazione, sono inseriti in apposita voce di bilancio.

La Fondazione non distribuisce utili, avanzi di gestione, riserve o capitale; eventuali avanzi di gestione sono impiegati solo per attività istituzionali o direttamente connesse.

16. Estinzione

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio e le disponibilità che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, con vincolo di destinazione per gli scopi di cui all'art. 4 e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della L. 662/1996, in via prioritaria, se ne sussistono le condizioni, ad Organizzazione che faccia parte della unitaria struttura della Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali, Anffas, ovvero ad altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che assista i disabili intellettivi da almeno dieci anni, in grado di operare sul territorio da cui provengono i beni da devolvere, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

17. Disposizioni finali

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative vigenti per le Onlus e per gli Enti Morali con personalità giuridica di diritto privato. *